

N. 202/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.

Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 4849 del 22.12.2017
Oggetto: opposizione tardiva a cartelle esattoriali



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Gennaro Lombardi

Presidente

Dott.ssa Silvana Botrugno

Consigliere relatore

Dott. Domenico Monterisi

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 202/2018 R.G. Corte Appello lavoro

tra

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, già EQUITALIA E.T.R. S.P.A., già EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. [REDACTED]

Appellante

e

INPS, in persona del Presidente in carica, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale richiamata in atti, dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

S.C.C.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante

N. [REDACTED] M. [REDACTED] rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Matteo Sances

Appellati

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 22.12.2017 il Tribunale di Lecce ha in parte accolto il ricorso del 11.12.2012 con cui N. [REDACTED] M. [REDACTED] aveva proposto



opposizione, convenendo in giudizio l'Agente di riscossione Equitalia Sud s.p.a. e INPS ed SCCI SPA, avverso il ruolo dal cui estratto aveva evinto l'esistenza a suo carico delle cartelle nn. 0592006 [REDACTED]; 05920060 [REDACTED]; 0592007 [REDACTED]; 0592008 [REDACTED]; 0592008 [REDACTED], per un totale di euro 20.512,17, mai notificate, chiedendo che venissero annullate per intervenuta prescrizione del diritto.

In quel grado di giudizio si era costituita Equitalia ETR SPA, già Equitalia Sud S.p.A, per chiedere il rigetto dell'opposizione di cui aveva eccepito la inammissibilità tenuto conto che l'estratto di ruolo non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, trattandosi di atto interno dell'amministrazione. Aveva documentato la notifica della cartelle esattoriali in questione, con conseguente inammissibilità dell'azione per decorso del termine per proporre opposizione, considerato che il termine di prescrizione era da intendersi decennale. Aveva altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, che non poteva ritenersi responsabile nemmeno dei vizi di notifica delle cartelle.

Anche INPS aveva chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che alcun rilievo era stato mosso sul merito del credito avanzato e che della prova della notifica delle cartelle esattoriali era onerata Equitalia.

SCCI SPA non si era costituita

Il primo giudice, considerato che le notifiche delle cartelle esattoriali erano solo in parte corrette, ha ritenuto ormai decorso il termine prescrizionale di cinque anni e annullato le cartelle esattoriali n. 05920060 [REDACTED], rispetto alla quale non v'era prova della notifica, n. 0592006 [REDACTED], essendo trascorsi oltre cinque anni tra la notifica del 14.11.2006 ed il deposito del ricorso giudiziario, e n. 0592008 [REDACTED], in assenza di copia leggibile della relata della notifica, rigettando, nel resto, il ricorso.

Ha proposto appello con ricorso del 22/3/2018 Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia E.T.R. S.p.A, ed ha chiesto la parziale riforma della sentenza sostenendo, premessa la regolare notifica delle



cartelle esattoriali annullate dal primo giudice, che la prescrizione delle somme in essa portate doveva ritenersi decennale e non quinquennale, trattandosi di crediti consolidati con la notifica delle cartelle di pagamento, non opposte tempestivamente.

L'appellante ha reiterato le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione a ruolo e di difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, cui non compete valutare la ritualità e/o la tempestività in ordine al merito e ai tempi di formazione dei ruoli.

INPS si è costituito con memoria del 17.12.2019 con cui ha chiesto accogliersi il motivo di appello afferente l'inammissibilità dell'opposizione al ruolo esattoriale ed eccepito l'inammissibilità di questioni sul merito della pretesa creditoria. Ha sostenuto la legittimazione passiva del concessionario quanto ai vizi formali e/o procedurali delle cartelle esattoriali. Ha sostenuto la natura di opposizione agli atti esecutivi dell'azione intrapresa dall'appellato N. [REDACTED], in quanto tale, tardiva.

S.C.C.I. S.p.A. non si è costituita.

N. [REDACTED] M. [REDACTED] si è costituito con memoria dell'8/10/2018 con cui ha eccepito la inammissibilità dell'appello perché redatto in palese violazione della disposizione contenuta nell'articolo 342 c.p.c. Ha ribadito l'intervenuta prescrizione quinquennale di quanto preteso con le cartelle oggetto di annullamento da parte del Tribunale e la natura di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dell'azione introdotta oltre il termine previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999.

All'udienza del 14/1/2020, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di S.C.C.I. S.p.A. che non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso in appello.

Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché le ragioni del radicale dissenso dalla decisione impugnata sono state diffusamente



esposte in modo rispondente al dettato dell'art. 342 c.p.c. nella lettura datane da Cass. n. 2143/2015 e da SS.UU. n. 27199/2017.

Non sussistono, inoltre, dubbi, sul fatto che l'originario ricorrente ha posto in essere una opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., come tale non soggetta a limiti temporali, al fine di far valere fatti istintivi della pretesa dell'INPS successivi alla formazione dei titoli esecutivi, come ad esempio la prescrizione o pagamenti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento. Ha precisato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16425/2019: *"In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass.n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n.6119 del 2004). (...) l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007)".*

L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al ruolo non ha ragion d'essere essendo ammissibile l'impugnazione del ruolo delle cartelle di pagamento di cui il contribuente deduce essere venuto a conoscenza, per asserita omessa loro notifica, solo mediante l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione: le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19704 del 2/10/2015, muovendo proprio dalla differenza sostanziale che separa "ruolo" ed "estratto di ruolo", hanno ritenuto impugnabile il primo quale atto tipico impositivo, mentre il secondo non è impugnabile quale mero documento privo di valenza impositiva. Dell'estratto di ruolo - emesso dal concessionario della riscossione su istanza del contribuente - le Sezioni Unite hanno tuttavia illustrato l'idoneità a rendere edotto il contribuente dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento ove la notifica di quest'ultima sia stata omessa o sia invalida. L'estratto di ruolo può attivare l'impugnabilità in funzione recuperatoria, legittimando il contribuente ad impugnare la cartella della quale non abbia avuto conoscenza per difetto di notifica. Le Sezioni Unite hanno



anche ribadito che la notifica della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo ex articolo 21 D. Lgs. n. 546/1992 (quanto ai crediti previdenziali, l'articolo 24 del D. Lgs. n. 46/1999 dispone che il contribuente può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo entro 40 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento). Sulla scia di tale decisione si colloca Cass., Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 10809 del 2017** che, nel ribadire l'impugnabilità del ruolo ha precisato che, anche nel caso in cui si accerti la regolare notifica della cartella, il Giudicante è tenuto a verificare se, successivamente a tale incombente, sia o meno decorso il termine di prescrizione.

Non appare dirimente nel senso auspicato dall'appellante nemmeno il riferimento a Cass., Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019** (Rv. 653174 - 01), massimata nei seguenti termini: *"In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva"*. Va dato atto che nel corpo dell'ordinanza si fa riferimento al caso in cui si sia in presenza di cartella esattoriale già annullata in sede amministrativa. La S.C., nell'ordinanza citata, ha infatti osservato: *"Il primo motivo, là dove sostiene l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo sotteso alla cartella esattoriale non opposta, è inammissibile, in quanto non è impugnata una delle due concorrenti ed autonome rationes decidendi adottata dalla Corte di merito per disattenderlo, ovvero quella secondo la quale la cartella di pagamento (e dunque il titolo esecutivo posto dal ricorrente a fondamento dell'azione ex art. 615 c.p.c.) era stata annullata in sede amministrativa, sicché doveva ritenersi del tutto insussistente l'interesse ad agire dell'appellante"*.

Quanto alla contestata legittimazione passiva sia dell'Agenzia Entrate Riscossione che dell'Inps, si osserva che, nell'ambito della proposta opposizione all'esecuzione, l'Agente della riscossione è stato chiamato in giudizio per rispondere della regolarità formale della notifica delle cartelle esattoriali sottese all'azione.



Per quanto riguarda l'INPS, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo di crediti previdenziali per la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle ed il deposito del ricorso in opposizione in primo grado.

È evidente l'interesse dell'opponente, attuale appellato, ad un accertamento che faccia stato, con efficacia di giudicato, anche nei confronti dell'Ente titolare del credito. Con il ricorso introduttivo, pertanto, l'appellato N. [REDACTED] nel proporre opposizione all'esecuzione, tesa evidentemente a negare a monte l'azione esecutiva per "inesistenza sopravvenuta" del titolo esecutivo, ha dedotto di non essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali richiesti dall'Istituto.

A fronte d'una opposizione che mira a far valere una prescrizione del credito non è dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell'INPS, cioè dell'ente creditore e sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore (Così in motivazione Cass. n. 16425/2019).

Né – come ha sempre precisato la sentenza citata della Corte di Cassazione - con l'affidare la riscossione al concessionario l'Ente impositore si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere, come traspare dalle deduzioni dell'INPS, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferire - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.

Per quanto riguarda la durata – decennale o quinquennale - del termine di prescrizione, conformemente a Cass., Sez. U, **Sentenza n. 23397 del 17/11/2016** (Rv. 641632 - 01), di recente richiamata, a fondamento di conformi decisioni, in Cass. civ., sez. 6, 29.5.2018, n. 13506 e in Cass., Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 12200 del 2018**, va dato atto che *"La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di*



atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)".

Trattasi di orientamento condiviso dalla Corte e da cui non v'è ragione di discostarsi.

In proposito deve, infatti, rimarcarsi che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali rimane quinquennale (art. 3 co. 9 legge 335/1995) anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta, poiché a tale ipotesi non è applicabile la disposizione dell'art. 2953 c.c. che, nell'ipotesi di giudicato, fissa il termine decennale. E' invece inconferente il riferimento all'art. 2946 c. c.. poiché la materia del termine di prescrizione per i contributi previdenziali trova la sua completa e speciale disciplina nell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8.8.1995, n. 335.

Deve richiamarsi, sul punto, con riferimento all'analogia ipotesi di cartella per entrate tributarie, anche la pronuncia della S.C. secondo cui: *"l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione"* (così Cass. 25/05/2007 n. 12263; vedi inoltre, più di recente, Cass. S.U. 10 dicembre 2009 n. 25790: *"il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario"*: le Sezioni Unite in motivazione citano, condividendola, la sentenza n. 12263/2007).

Pertanto, considerato che oggetto dell'appello sono state le cartelle esattoriali annullate dal primo giudice e cioè la n. 0592006 [REDACTED],



rispetto alla quale non v'è prova della notifica, la n. 0592006 [REDACTED], per cui risultano trascorsi oltre cinque anni tra la notifica del 14.11.2006 ed il deposito del ricorso giudiziario, e la n. 0592008 [REDACTED], per cui manca copia leggibile della relata della notifica, per quanto sopra esposto e in assenza di specifico motivo di appello con riferimento alle cartelle per le quali il primo giudice ha rilevato il difetto di notifica (parte appellante si è limitata a ripetere di aver provveduto alla relativa notifica), il gravame deve essere rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato N. [REDACTED] M. [REDACTED], parametrize al valore della controversia e tenuto conto della serialità del presente giudizio, mentre si reputa equo compensare nei confronti dell'Inps che si è costituito per chiedere l'accoglimento dell'appello.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.3.2018 da Agenzia Entrate – Riscossione, già Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di N. [REDACTED] M. [REDACTED]/INPS e S.C.C.I. S.P.A., avverso la sentenza del 22.12.2017 n. 4849 de Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata N. [REDACTED] delle spese di questo grado liquidate in euro 915,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Matteo Sances e compensa le spese tra l'appellante e gli altri appellati.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 14.1.2020

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvana Botrugno

Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi

